

Protocollo nº 2/2019

Il Consiglio Direttivo di FSBA nella sua riunione del giorno 4 febbraio 2019,

con riferimento

al contenuto dell'Accordo Interconfederale del 4 febbraio 2019,

delibera

- 1- in via sperimentale, a parziale e temporanea modifica degli artt. 4 e 11 del Regolamento di FSBA:
 - che l'ammontare dell'assegno ordinario, pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
 - che l'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
- 2- a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di FSBA, la regolarità contributiva utile ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione. Restano fermi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 12.

Roma, 4 febbraio 2019